

## DETERMINA A CONTRARRE

### IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE

- VISTA la legge 7 giugno 1974 n. 216 e s.m.i.;
- VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito il “Codice”);
- VISTO il d.l. n. 76/2020 (conv. con legge n. 120/2020 e successivamente modificato dall’art. 51 della legge 108/2021) che deroga, in via transitoria, alle modalità di selezione del contraente di cui all’art. 36 del Codice;
- VISTO il Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità della Consob, adottato dalla Commissione con delibera n. 18540 del 24 aprile 2013, reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2013;
- VISTA la delibera n. 18697 del 13 novembre 2013 avente ad oggetto “*Competenze in materia di assunzione di impegni di spesa*”;
- CONSIDERATA la scadenza ormai prossima dell’attuale contratto di manutenzione edile in essere e la conseguente necessità di concludere un nuovo accordo quadro, di durata biennale, per l’esecuzione dei lavori occorrenti per il mantenimento in efficienza degli immobili che ospitano le sedi milanesi dell’Istituto, site in via Broletto 7 e via Rovello 6;
- CONSIDERATE la peculiare natura di “*beni culturali*” di entrambi i predetti immobili nonché la circostanza che, in particolare per la sede di Broletto 7, sussistono inderogabili vincoli normativi a tutela del patrimonio storico-artistico ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 e ss. del dl.gs n. 42/2004 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”);
- CONSIDERATA, pertanto, la necessità che le prestazioni manutentive siano eseguite da operatori economici di comprovata professionalità e dotati di capacità tecniche adeguate, assicurate dal possesso dell’attestazione SOA per la categoria “OG2” (“*Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela*”) con classifica I ex art. 61 d.P.R. 207/2010;
- CONSIDERATA, quanto alla struttura del contratto, l’opportunità avvalersi nuovamente della forma dell’accordo quadro, la cui flessibilità attuativa è la soluzione più adeguata nel caso di specie, tenuto conto del carattere di ripetitività e serialità dei lavori da realizzare e dell’impossibilità di predeterminare il loro numero nell’arco di tempo stabilito dall’Istituto in qualità di committente;
- CONSIDERATA l’opportunità di fissare, per tale nuovo accordo quadro di 24 mesi, un *plafond* pari a Euro 130.000,00 (IVA esclusa), oltre a un’opzione di proroga per ulteriori 6 mesi, per un importo massimo di Euro 10.000,00 (IVA esclusa) e così per un valore complessivo dell’appalto pari a Euro 140.000,00 (IVA esclusa);
- CONSIDERATO che tale importo massimo stimato graverà sui capitoli di spesa corrispondenti al n. 10305 (“*Manutenzione e gestione ordinaria beni immobili*”) o al n. 20603 (“*Manutenzione straordinaria immobili*”) del bilancio di previsione degli esercizi 2023 e 2024, in ragione della tipologia dei relativi interventi (ordinaria o straordinaria);
- CONSIDERATO che gli oneri per la copertura dei rischi da “interferenza”, non soggetti a ribasso, di cui all’art. 26 del d.lgs n. 81/2008 saranno quantificati in occasione delle richieste di autorizzazione dei singoli contratti attuativi dell’Accordo;

- VISTO che, attualmente, non esistono convenzioni Consip attive dedicate ai lavori in oggetto e tuttavia, all'interno della piattaforma elettronica del MEPA (“Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”) gestita dalla medesima Consip spa, è disponibile il bando per appalti di lavori denominato “*Opere ordinarie - OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela*”, al quale risultano abilitate imprese in possesso dell’attestazione sopra menzionata;
- CONSIDERATO che, in ragione del valore complessivo presunto dell’appalto come sopra (inferiore a Euro 139.000,00 IVA esclusa), sussistono i presupposti per il ricorso alla fattispecie di “*affidamento diretto*” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del Codice, come modificato in via transitoria dall’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76/2020 (conv. con legge n. 120/2020), disposizione la cui portata è stata ulteriormente ampliata dall’art. 51 del d.l. n. 77/2021 (conv. con legge n. 108/2021) fino al 30 giugno 2023;
- RITENUTO opportuno procedere all’affidamento tramite lo strumento, di recente introduzione da parte di Consip, del “*Confronto di preventivi*”, quale specifica modalità di negoziazione che consente l’avvio di un’indagine di mercato che coinvolge diversi operatori economici, ognuno dei quali viene invitato a quotare le prestazioni oggetto dell’appalto elaborando un’offerta economica con valore di preventivo;
- RITENUTA l’opportunità di stipulare l’accordo quadro in parola con un unico operatore economico, individuato all’esito della valutazione dei preventivi formulati dalle imprese interessate;
- RITENUTO di invitare al menzionato “*Confronto di preventivi*” quattro diverse società, appositamente selezionate tra gli operatori economici presenti sul MEPA nella citata categoria merceologica, in virtù del possesso dell’attestazione SOA “OG2” (“*Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela*”) con classifica I, nonché della loro operatività nel territorio lombardo, anche a mezzo di apposite sedi operative dislocate a ragionevole distanza dalle sedi milanesi dell’Istituto;
- VISTA la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 830 del 21 dicembre 2021, in base alla quale il contributo di vigilanza a carico delle stazioni appaltanti, da corrispondere alla medesima Autorità, è pari a Euro 30,00 e considerato che per detto contributo – trattandosi di materia regolata da disposizioni normative – si prescinde dall’atto di impegno di spesa, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 24 del Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità della Consob

## DETERMINA

- di autorizzare l’esperienza di un’indagine di mercato tramite lo strumento del “*Confronto di preventivi*” operante nel MEPA, con il quale saranno interpellate diverse società allo scopo di individuare l’operatore economico affidatario – ai sensi dell’art. art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020 (conv. con l. n. 120/2020) – dell’appalto di lavori di cui in premessa;
- di invitare al predetto “*Confronto di preventivi*” i seguenti quattro operatori economici:
  - **IMG srl (P.IVA 06869090156);**
  - **ECOEDILE srl (P.IVA 03353030160);**
  - **C.E.I.S. COSTRUZIONI EDILI IDRAULICHE E STRADALI (P.IVA 04415910159);**
  - **C.E.B. srl (P.IVA 00291450187);**

- di fissare in **Euro 140.000,00 (IVA esclusa)** l'importo massimo spendibile nell'ambito dell'Accordo quadro e di convenire che quest'ultimo sarà concluso con l'operatore economico che offrirà il massimo ribasso/sconto rispetto al "*Prezzario regionale dei lavori pubblici di Regione Lombardia*" approvato con delibera della Giunta regionale del 25 luglio 2022;
- di convenire che gli oneri correlati ai lavori da svolgere nel biennio contrattuale saranno assunti di volta in volta a valere sui capitoli di spesa corrispondenti ai numeri 10305 ("*Manutenzione e gestione ordinaria beni immobili*") o 20603 ("*Manutenzione straordinaria immobili*") del bilancio di previsione degli esercizi 2023 e 2024, in ragione della natura ordinaria o straordinaria dei lavori stessi;
- di nominare quale Responsabile del procedimento nonché Direttore dell'esecuzione del contratto l'arch. Roberto Nuvolone, *consigliere* in servizio presso l'Ufficio Amministrazione e Contratti – Milano, in possesso della qualificazione tecnico-professionale necessaria per la tipologia e i contenuti dell'appalto in oggetto.

Il Responsabile della Divisione Amministrazione

firma 1